

Comune di
Bulgarograsso



Provincia di Como

Piano Cimiteriale

art. 6 R.R. 9/2004

COMUNE DI BULGAROGRASSO

1 DIC 2019

Prot. N° 9443

Cat. 6 Classe 5 Fisco

Relazione tecnica



elaborato

1

Dicembre 2019

Progettista

dott. arch. Piera Cavallaro

Piera Cavallaro

Indice

<i>Premessa.....</i>	<i>3</i>
<i>Il quadro normativo di riferimento</i>	<i>6</i>
<i>Disposizioni tecniche normative di carattere generale per le aree cimiteriali.....</i>	<i>6</i>
<i>Disposizioni tecniche normative per le zone di rispetto cimiteriale</i>	<i>7</i>
<i>Definizioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Contenuto del Piano Cimiteriale</i>	<i>9</i>
<i>Le aree cimiteriali presenti nel territorio comunale di Bulgarograsso.....</i>	<i>11</i>
<i>Verifica dei requisiti normativi generali e relativi alle zone di rispetto</i>	<i>12</i>
<i>Andamento medio della mortalità</i>	<i>15</i>
<i>Ricettività delle strutture esistenti.....</i>	<i>17</i>
<i>Valutazione della necessità di creare nuove disponibilità di sepolture.....</i>	<i>19</i>
<i>Progetto di riqualificazione</i>	<i>21</i>
<i>Monumenti funerari di pregio.....</i>	<i>23</i>
<i>Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).....</i>	<i>24</i>
<i>Conclusioni.....</i>	<i>37</i>
<i>Regolamento di Polizia Mortuaria</i>	<i>37</i>

Premessa

Come è noto, fino all'editto napoleonico di foscoliana memoria, quello di Saint Cloud, la città dei vivi e la città dei morti coabitavano instaurando tra loro un rapporto di reciprocità. Sembrerebbe che la struttura del cimitero, insieme ad altri luoghi segregazionali quali carceri e manicomi, inteso come recinto chiuso, nascosto alla vista, in cui occorre entrare, decidere di entrare, ma mai alla vista quotidiana, sia un'invenzione moderna e per moderno qui si intende quell'epoca storica che ha inizio nel tardo XV secolo. Questa "regola", che localizza i cimiteri fuori dalle città, è piuttosto recente ed è stata introdotta in Italia con l'epoca napoleonica, nei primi anni del 1800, appunto con l'Editto di Saint-Cloude.

Dismessa quindi la pratica medioevale della sepoltura *apud ecclesiam*, al centro della città e immediatamente in vista, si vanno formando recinti fuori dall'abitato che si riempiono, ai tempi odierni, di ogni sorta di campionari di marmi, pietre, variamente composte, spesso disadornamente composte, miste ad "architetture" funerarie, che spesso ripetono tipologie urbane in miniatura.

Nella cultura urbanistica, passata l'epoca ottocentesca in cui il cimitero rappresentava uno dei fulcri su cui costruire accademicamente la città, questo scompare come elemento urbano, non viene più preso in considerazione come occasione del disegno della città in un confronto anche dialettico con la trama dei tracciati e delle varie funzioni urbane.

Durante il XIX secolo ed i primi decenni del XX secolo furono così realizzati i cimiteri urbani, lontani dai centri abitati, vietando qualsiasi altro luogo per le sepolture (salvo eccezioni) e separando così "fisicamente" la città dei vivi dalla città dei morti. La pianificazione urbanistica del XX secolo e le migliori condizioni igieniche delle sepolture hanno in seguito limitato questa separazione fisica tra le due realtà, con l'introduzione della minima distanza inderogabile: la così detta "fascia di rispetto cimiteriale". Nello specifico, si stabilisce una distanza minima di 200 mt tra le costruzioni ed i cimiteri. Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, alcune condizioni.

Prima dell'editto napoleonico, la separazione fisica tra la città ed i cimiteri non esisteva. La presenza, entro il nucleo abitativo, della chiesa principale, dava ad essa ruoli e funzioni quali l'ubicazione del Fonte Battesimale (quindi il luogo della purificazione dei nuovi nati) e del cimitero (il luogo del riposo eterno).

Ma la storia si sta riprendendo una sorta di rivincita sull'editto napoleonico prima citato. Gli abitati contemporanei, nella loro espansione a macchia d'olio stanno circondando i recinti cimiteriali, pensati lontano dalle città ed il cimitero spesso si ritrova circondato da edifici residenziali e da altre strutture urbane. L'area cimiteriale, scelta a suo tempo lontana dalla vista, ritorna prepotentemente nel centro urbano e pone

problemi non solo quantitativi (la necessità continua di espandersi si scontra con i fabbricati esistenti) ma anche qualitativi.

Il confine tra i due mondi - dentro, fuori; vita, morte; mondo terreno, aldilà - è un luogo ambiguo in cui si uniscono, sino a compenetrarsi, due entità distinte: individuazione ed esclusione divengono i termini dialettici attraverso i quali si traduce l'immagine stessa della città, quindi del cimitero.

Nel territorio comunale di Bulgarograsso, questo fenomeno è abbastanza arginato e i confini sono mantenuti ancora a distanza. L'attuale area cimiteriale, un tempo molto distante, si ritrova certamente più vicina all'abitato, ma il rispetto cimiteriale di 200 metri è ancora lontano dal costruito.

L'occasione del Piano Cimiteriale, redatto ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6, può essere utilizzata per rimettere a tema l'intera vicenda del cimitero, come elemento urbano da ricollocare, insieme ad altri, all'interno di un dibattito complessivo sulla città e sull'architettura urbana.



Il quadro normativo di riferimento

1. Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 337 e 338;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, “REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA”, art. 12, 13, 14, 49 e dall’art. 54 all’art. 100;
3. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, “REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A NORMA DELL’ART. 24 DELLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179”, art. 3, 12;
4. Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI”, dall’art. 1 all’art. 30 e gli allegati 1 e 2;
5. Circolare / nota n. 21/SAN del 30 maggio 2005 “INDIRIZZI APPLICATIVI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004, N. 6”;
6. Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 6 “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004, N. 6 – REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI”, dall’art. 1 all’art. 30 e gli allegati 1 e 2;
7. Circolare 12 marzo 2007, n. 9, pubblicata nel B. U. Lombardia 26 marzo 2007, n. 13 “INDIRIZZI APPLICATIVI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNEBRE E CIMITERIALE”, dall’art. 1 all’art. 9;
8. Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI SANITA’”, capo III dall’art. 67 all’art. 77.

Disposizioni tecniche normative di carattere generale per le aree cimiteriali

1. Ogni comune deve avere un cimitero, con almeno un reparto a sistema di inumazione (D.P.R. 285/90, art. 49).
2. I comuni devono disporre di un obitorio (D.P.R. 285/90, art. 13).
3. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero (D.P.R. 285/90, art. 60).
4. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento (D.P.R. 285/90, art. 64).
5. Ogni cimitero deve avere un ossario (D.P.R. 285/90, art. 67).
6. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune (R.R. 6/04, art. 10).
7. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze¹ (R.R. 6/04, art. 10).

¹ area in cui disperdere le ceneri

Disposizioni tecniche normative per le zone di rispetto cimiteriale

art. 8 R.R. 6/04

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338² del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.
3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal Comune solo a seguito dell'adozione del Piano Cimiteriale di cui all'articolo 6 (del R.R. 6/04) o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

² Art. 338

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. (....)

Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Definizioni

Ai fini del presente Piano e ai sensi dell'art. 2 del R.R. 6/04, si intende per:

- **campo per l'inumazione:** area in cui sono collocate fosse per l'inumazione dei feretri (piena terra, senza cassone in cemento);
- **inumazione:** sepoltura di feretro in terra;
- **tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- **cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **colombaro:** vano di adeguate dimensioni per la tumulazione di un feretro, una o più cassette cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
- **ossario:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di una o più cassette cinerarie, una cassetta di resti ossei;
- **cinerario:** luogo destinato alla conservazione di cenere;
- **tomba familiare:** sepoltura a sistema di inumazione e/o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per la collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie.
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **cinerario comune:** cinerario destinato alla conservazione indistinta di ceneri;

Contenuto del Piano Cimiteriale

art. 6, R.R. n. 6/04

1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal Comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal Piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente Regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente Regolamento.
6. Nella redazione del Piano Cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si deve considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.
9. Gli elementi minimi degli elaborati del Piano Cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

Le aree cimiteriali presenti nel territorio comunale di Bulgarograsso

Nel territorio comunale è presente una sola area cimiteriale. Eventuali richieste di sepoltura da parte dei residenti del limitrofo comune di Cassina Rizzardi possono quantificarsi in circa il 5% delle sepolture totali, ma riguardano solo concessioni oramai molto datate e si considerano ad esaurimento nei prossimi anni.

- ubicazione: via Sant'Anna, Bulgarograsso (CO)
- superficie: mq 6.070
- perimetro ml. 335
- altezza minima della recinzione ml. 2,50
- acqua potabile: n. 3 fontanelle: una all'ingresso principale e le altre due a fianco della Cappella Centrale
- camera mortuaria: presente, ubicata nell'angolo tra i lotti di colombari 1 e 2
- tombe di famiglia e cappelle private: sono presenti 10 cappelle private e 29 tombe di famiglia
- Giardino delle Rimembranze: presente all'interno del campo a terra H
- cappella per funzioni religiose: presente in fronte all'ingresso principale
- locale deposito / magazzino: sono presenti 3 locali per servizi di magazzino e deposito a fianco della Cappella Centrale e un'area per deposito attrezzi funebri tra i lotti di colombari 4 e 5
- servizi igienici: presenti a sinistra della Cappella Centrale, da adeguare
- ossario comune: è ubicato sotto la Cappella Centrale;
- aree per spoglie di animali di affezione: assente
- superamento barriere architettoniche: il cimitero è già dotato di rampe atte a superare i piccoli dislivelli nella zona dei colombari. Inoltre tutti i vialetti sono pavimentati per consentire di usufruire dei percorsi a chiunque
- parcheggi auto a disposizione in aree dedicate: n. 34, di cui uno dedicato ai portatori di handicap.

Verifica dei requisiti normativi generali e relativi alle zone di rispetto

Dalla ricognizione dello stato di fatto delle aree e delle attrezzature cimiteriali confrontata con i disposti normativi, si può evidenziare la seguente situazione:

- servizi igienici: da adeguare;
- assenza di un locale del custode con servizio igienico riservato e locale doccia;
- reparto speciale per il seppellimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico: all'interno del cimitero non è identificato un campo specifico, ma è data la possibilità di sepoltura ovunque per disponibilità e particolari richieste
- cinerario comune: assente;
- la fascia di rispetto del cimitero è individuata in planimetria nella misura di 200 metri di distanza dal perimetro, come indicata all'interno dello strumento urbanistico del P.G.T., approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 9 dicembre 2014.

Estratto della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16 marzo 2019 con oggetto la modifica ed integrazione del Regolamento Comunale per la concessione di loculi ed aree cimiteriali:

Il Consiglio Comunale delibera:

Ritenuto di modificare ed integrare il predetto regolamento sulla base di quanto di seguito esposto:

1. PREVISIONE AREA PER DISPERSIONE CENERI

1- La dispersione delle ceneri, è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa esclusivamente mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione riconosciuta. Non può quindi essere accolta la richiesta di dispersione ceneri presentata da familiari, ai quali viene soltanto consentita la scelta del luogo, qualora il defunto non abbia lasciato indicazione in merito.

2-La dispersione delle ceneri è ammessa all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private all'aperto (con il consenso del proprietario) e comunque non nei centri abitati.

3-Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, se esistente.

4-La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

5-La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti. In tal caso la dispersione è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove si trovano le ceneri.

6-La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone, in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato debitamente autorizzato."



Andamento medio della mortalità

La situazione demografica comunale risulta, dai dati ISTAT al 31 dicembre degli ultimi dieci anni, la seguente:

anno	popolazione totale	nati	morti	saldo naturale	immigrati	emigrati	saldo migratorio	saldo complessivo
2008	3765	50	25	25	203	123	80	105
2009	3807	39	25	14	168	140	28	42
2010	3879	54	14	40	168	136	32	72
2011	3883	46	20	26	146	168	-22	4
2012	3932	33	21	12	227	188	39	51
2013	3949	57	22	35	140	158	-18	17
2014	3946	40	21	19	106	128	-22	-3
2015	3992	40	35	5	165	124	41	46
2016	3997	27	30	-3	171	163	8	5
2017	4054	32	30	2	223	168	55	57
2018	4104	32	27	5	188	143	45	50

* dal 2011 ISTAT ha fornito i dati sulla popolazione totale legale

Popolazione degli ultimi 10 anni



Il tasso di mortalità medio negli ultimi dieci anni risulta essere lo 0,6%, come evidenziato dalla tabella seguente:

<i>anno</i>	<i>popolazione totale</i>	<i>morti</i>	<i>tasso di mortalità</i>	
2009	3807	25	0,007	0,7%
2010	3879	14	0,004	0,4%
2011	3883	20	0,005	0,5%
2012	3932	21	0,005	0,5%
2013	3949	22	0,006	0,6%
2014	3946	21	0,005	0,5%
2015	3992	35	0,009	0,9%
2016	3997	30	0,008	0,8%
2017	4054	30	0,007	0,7%
2018	4104	27	0,007	0,7%
Media			0,006	0,6%

Ricettività delle strutture esistenti

L'area cimiteriale di Bulgarograsso ospita 601 tombe a terra, delle quali il 24% circa sono dedicate all'inumazione (campo comune) e l'76% circa alla tumulazione. Ad oggi sono utilizzate 457 tombe, risultando libere 144. Vi sono inoltre 562 colombari di cui 423 sono utilizzati. Per quanto riguarda la disponibilità di ossari e cinerari, vi sono 173 posti di cui 66 sono utilizzati. Completa la disponibilità di sepoltura la presenza di ben 10 cappelle private e 29 tombe di famiglia.

	LIBERE	OCCUPATE	TOTALE
Tombe ad inumazione	69	110	179
Tombe a tumulazione	75	347	422

TOTALE	144	457	601
--------	-----	-----	-----

	LIBERI	OCCUPATI	TOTALE
Colombari	139	423	562

TOTALE	139	423	562
--------	-----	-----	-----

	LIBERI	OCCUPATI	TOTALE
Ossari	67	43	110
Cinerari	40	23	63

TOTALE	107	66	173
--------	-----	----	-----

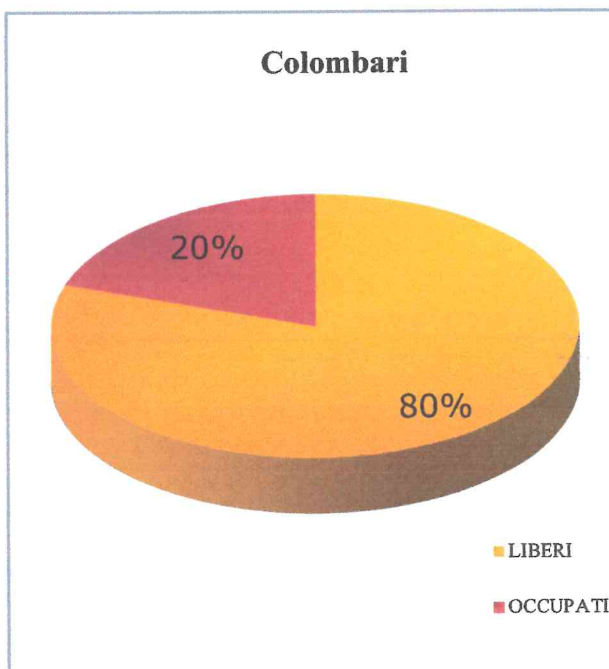
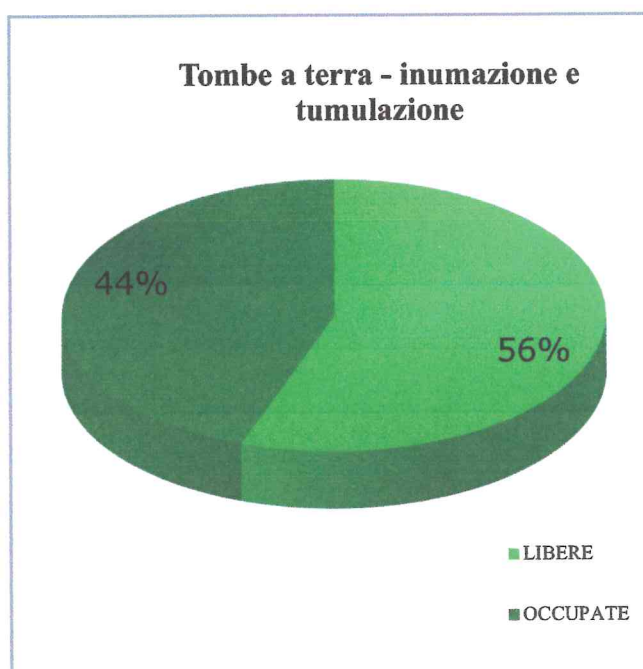
Questi dati, però, non tengono conto delle esumazioni ed estumulazioni, che sono programmate dopo 30 anni dalla sepoltura a tumulazione in terra e dopo pochi anni (al massimo 10) per le sepolture in terra senza cassone. Tali operazioni sono previste in abbondante numero nei prossimi anni e vanno calcolate per poter avere dati più veritieri sulla reale capacità insediativa del cimitero.

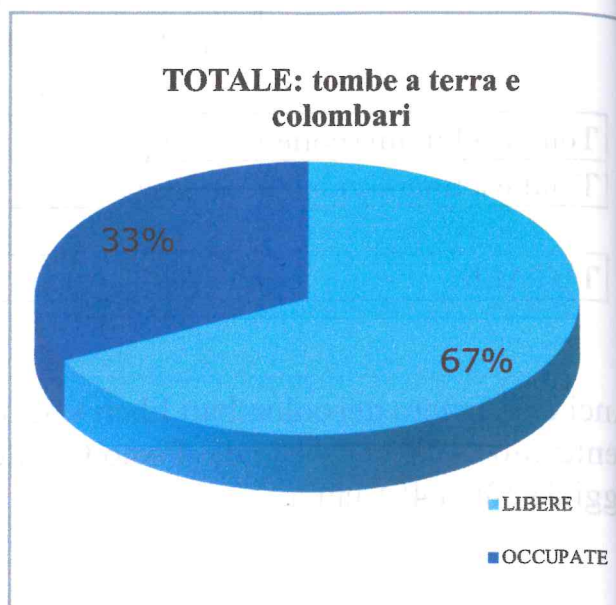
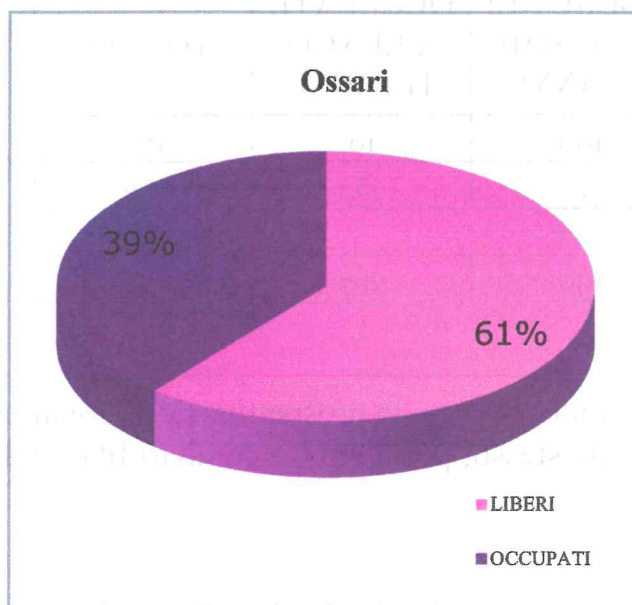
Infatti delle 457 tombe a terra al momento utilizzate, 190 si renderanno disponibili nei prossimi vent'anni permettendo una adeguata turnazione.

	LIBERE	LIBERE NEI PROSSIMI 20 ANNI	OCCUPATE A LUNGO TERMINE	TOTALE
Tombe ad inumazione	69	100	10	179
Tombe a tumulazione	75	90	257	422
TOTALE	144	190	267	601

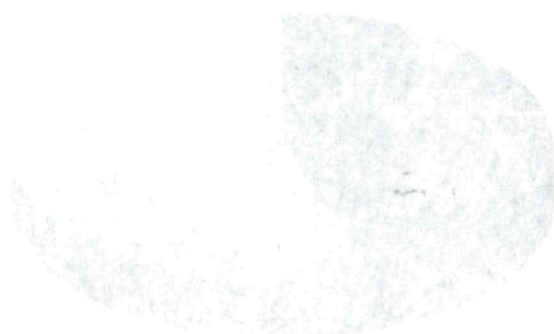
Anche il numero dei colombari liberi sale di molto, se visto in prospettiva del prossimo ventennio, come richiesto dal Piano Cimiteriale stesso, portando i colombari liberi ad oggi da 139 a 451 unità.

	LIBERI	LIBERI NEI PROSSIMI 20 ANNI	OCCUPATI A LUNGO TERMINE	TOTALE
Colombari	139	312	111	562
TOTALE	139	312	111	562





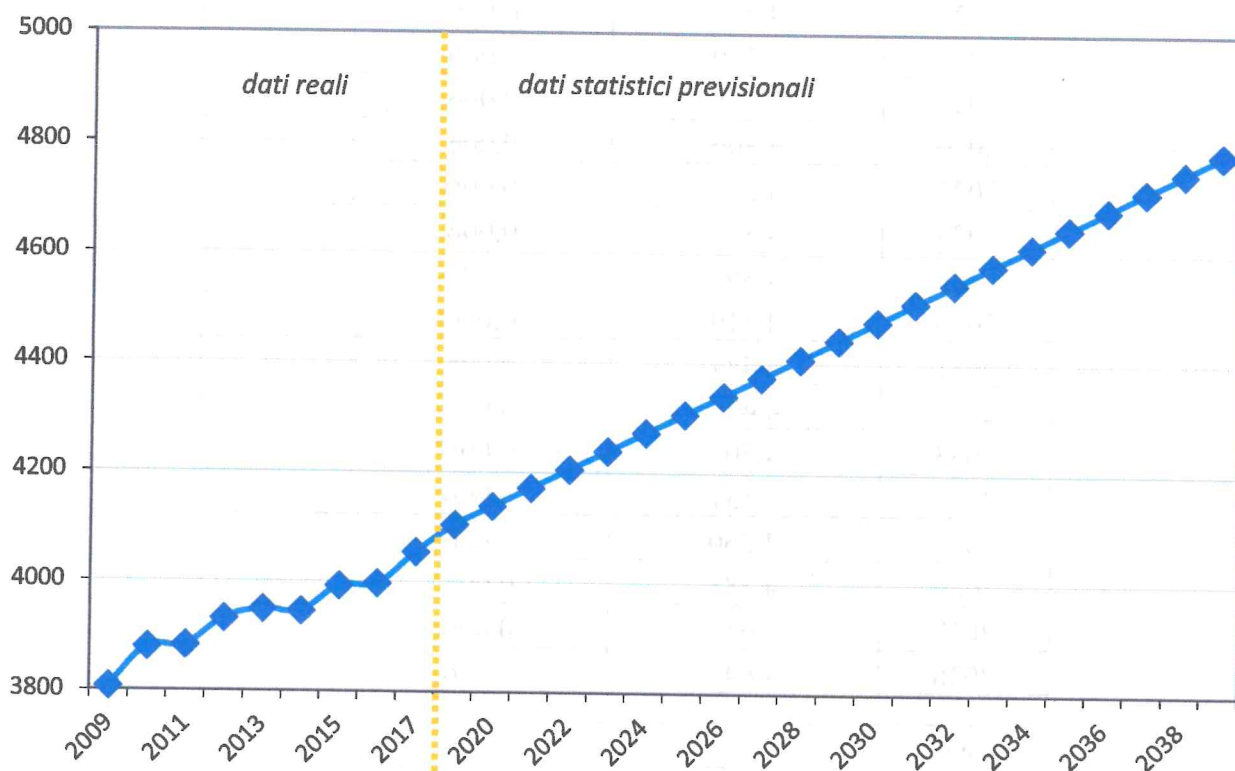
Riassumendo e considerando sia i posti attualmente liberi, sia quelli derivanti dalla normale rotazione, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, la capacità per i prossimi vent'anni del cimitero è di 283 posti già liberi ai quali si vanno a sommare 502 posti disponibili nel breve periodo. La capacità totale è quindi di 785 posti.



Valutazione della necessità di creare nuove disponibilità di sepolture

Avvalendosi del calcolo previsionale, sulla scorta degli incrementi di popolazione avvenuti negli ultimi 10 anni, proiettandolo per i prossimi 20 anni, si ottiene il seguente grafico:

Proiezione della popolazione dei prossimi 20 anni



Utilizzando tali previsioni e adottando un tasso di mortalità dello 0,006, si ha seguente fabbisogno:

anno	popolazione totale	tasso di mortalità	morti
2019	4.109	0,006	25
2020	4.137	0,006	26
2021	4.165	0,006	26
2022	4.194	0,006	26
2023	4.222	0,006	26
2024	4.250	0,006	26
2025	4.278	0,006	26
2026	4.306	0,006	27
2027	4.334	0,006	27
2028	4.362	0,006	27
2029	4.391	0,006	27
2030	4.419	0,006	27
2031	4.447	0,006	27
2032	4.475	0,006	28
2033	4.503	0,006	28
2034	4.531	0,006	28
2035	4.560	0,006	28
2036	4.588	0,006	28
2037	4.616	0,006	29
2038	4.644	0,006	29
Totale			541

Secondo la normativa, il cimitero deve disporre “di un’area per inumazione di superficie minima da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementato del cinquanta per cento” (ai sensi del R.R. 9 novembre 2004, n. 6, capo III, art. 6, comma 6). Negli ultimi dieci anni, nel comune di Bulgarograsso, ci sono state 24 richieste di sepoltura ad inumazione. Occorre, quindi, avere disponibilità di almeno 36 tombe ad inumazione libere.

Il cimitero ha disponibilità attuale per 69 posti ad inumazione.

Considerando poi l’attuale disponibilità di tombe e la prossima disponibilità dell’estumulazione dei posti scaduti a terra e la disponibilità di posti nei colombari, la mortalità proiettata nei prossimi 20 anni mostra come il cimitero di Bulgarograsso abbia posti a sufficienza. Le richieste di cremazione in continuo aumento (25 negli ultimi 10 anni), l’esaurirsi delle richieste di sepolture esterne dei residenti del comune

limitrofo di Cassina Rizzardi, il grande numero di posti privati delle cappelle e tombe di famiglia, e la turnazione svolta puntualmente e rigorosamente, garantiscono questi numeri.

Il cimitero dispone anche degli spazi necessari per le funzioni accessorie previsti dalle normative: essi andranno ricollocati all'interno della progettazione, come mostrato nel progetto di riqualificazione a seguire.

Progetto di riqualificazione

Il Piano Cimiteriale si articola su diversi livelli, che spaziano dagli aspetti urbani ai temi ambientali, all'adeguamento delle strutture e dei servizi, fino alla scala architettonica.

Dal punto di vista urbanistico, il Piano si occupa del dimensionamento futuro delle strutture cimiteriali, in funzione del fabbisogno stimato sulla base delle proiezioni statistiche dei dati demografici. Inoltre, individua elementi e funzioni fino alla scala urbana, capaci di riqualificare la relazione tra il cimitero ed il proprio contesto.

L'analisi preliminare dei dati ha quindi rilevato che il comune non necessita di un ampliamento quantitativo per poter garantire, nel corso dei prossimi 20 anni, la piena efficienza del sistema cimiteriale. La proiezione futura dell'andamento demografico e del tasso di mortalità calcolato prevedono una richiesta di 541 posti per l'intero territorio. Il cimitero dispone oggi di 283 posti liberi e 502 posti disponibili per la normale turnazione prevista. Questi numeri garantiscono ampiamente il soddisfacimento delle richieste. Inoltre si prevede l'ubicazione di 30 nuovi posti all'interno dei campi V e U, ad oggi completamente liberi.

L'attuale cimitero inoltre è ben dotato di spazi relativi ai servizi, quali il deposito degli attrezzi funebri, la cappella per le funzioni religiose, la camera mortuaria, i servizi igienici e il Giardino delle Rimembranze, recentemente istituito.

Si prevede di riqualificare secondo la vigente normativa l'ossario comune che andrà ad ospitare anche il cinerario comune; i servizi igienici attuali saranno dedicati ai portatori di handicap e il locale a fianco sarà dedicato ai servizi igienici per maschi e femmine; il magazzino a destra della Cappella Centrale invece cambierà destinazione d'uso per permettere l'inserimento del locale custode con servizio e spogliatoio dedicato.

Tutti i percorsi sono pavimentati e sono idonei per il percorso di persone con scarse capacità motorie; ogni livello del cimitero è accessibile attraverso rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tabelle di sintesi**Cimitero di Bulgarograsso**

Disponibilità			
	tombe a terra ad inumazione	69	
	tombe a terra a tumulazione	75	
	colombari	139	
	TOTALE		283
Posti disponibili a normale rotazione			
	tombe a terra ad inumazione	100	
	tombe a terra a tumulazione	90	
	colombari	312	
	TOTALE		502
Totale disponibilità			785
Fabbisogno per i prossimi 20 anni			541

Progetto esecutivo

Il Piano Cimiteriale è uno strumento finalizzato ad organizzare e risolvere la molteplicità delle problematiche attinenti alla materia cimiteriale. Tale pianificazione ha sostanzialmente per oggetto la fissazione di politiche comunali relative a servizi cimiteriali, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alle diverse attività connesse con la cessazione della vita, alla custodia delle salme e dei cadaveri. La successiva progettazione esecutiva, redatta sulla base del presente Piano Cimiteriale, definirà i dettagli costruttivi di tutti gli interventi proposti, nonché i sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici, dei depositi mortuari ed eventualmente delle acque meteoriche provenienti dai viali e i sistemi di raccolta e di smaltimento dei liquidi e dei gas provenienti dai processi putrefattivi dei cadaveri tumulati nelle tombe di famiglia ipogee e nei loculi.

Fascia di rispetto cimiteriale

La fascia di rispetto cimiteriale è indicata nel P.G.T. vigente come area nella quale si prevede di poter tutelare l'ampliamento relativo al cimitero, quindi prevenire la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti. Lo strumento urbanistico del P.G.T. è stato approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 9 dicembre 2014.

Il comune di Bulgarograsso ha un rispetto cimiteriale pari a 200 metri dal perimetro. Le scelte progettuali operate nello specifico strumento del Piano Cimiteriale consentono di non modificare tale perimetro all'interno del cimitero.

Monumenti funerari di pregio

Nell'area cimiteriale non si evidenzia nessun episodio da considerarsi significativo da un punto di vista storico-artistico, soprattutto in ordine alla conservazione di una modalità "tradizionale" nella realizzazione di monumenti funerari.



Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)

Le seguenti norme riportano le indicazioni puntuali contenute nel Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6

Capo III

Aree cimiteriali, disposizioni tecniche generali

Art. 6.

Piani cimiteriali.

1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I Piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal Piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratiche funebri e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti e, se seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo dei manufatti, individuate nel presente Regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente

Regolamento.

6. Nella redazione del Piano Cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.
9. Gli elementi minimi degli elaborati del Piano Cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

Art. 7.

Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti.

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1.
2. Il progetto è approvato dal comune, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.
3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
4. Per i cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi, a seguito del parere favorevole dell'ASL e nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, atti a conservare i beni storico-artistici e a permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

Art. 8.

Zona di rispetto cimiteriale.

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.
3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del Piano Cimiteriale di cui all'articolo 6 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili

con il decoro e la riservatezza del luogo.

4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).

5. Per gli edifici preesistenti all'imposizione del vincolo cimiteriale (imposto originariamente dall'art. 57 della L. n. 5849, del 22/12/1888) ed esclusi quelli realizzati dopo l'anno 1888, sono consentiti gli interventi di recupero, ovvero interventi funzionali all'utilizzo degli edifici stessi, tra cui l'ampliamento max del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge n. 457/78.

Stante la valenza urbanistica del vincolo cimiteriale, ne consegue che tutte le opere costruite dopo la sua imposizione, entro la fascia di 200 metri dagli impianti cimiteriali, e non autorizzate in deroga secondo la procedura di legge, sono da considerarsi abusive o illegittime e destinate alla demolizione o al perimento in quanto non sono nemmeno autorizzabili o asseverabili opere di manutenzione ordinaria.

Art. 9.

Strutture cimiteriali.

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.
3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.
4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.
5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.
6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Art. 10.

Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze.

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da

introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Capo IV

Inumazione, tumulazione e cremazione

Art. 11.

Autorizzazione alla inumazione e tumulazione.

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

1bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

1ter. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.

1quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

- a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
- b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

3bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

Art. 12.

Autorizzazione alla cremazione.

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130

(Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.

2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.
3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.
4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.
5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.
6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

Art. 13.

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.
3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri

vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 14.

Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 15.

Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo.

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 16.

Tumulazione in loculo.

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.
6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
- b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
- c) il comune sia dotato del Piano Cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
- d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal Piano Cimiteriale;
- e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal Piano Cimiteriale;
- f) la deroga sia prevista dal Regolamento comunale. Detto Regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.

9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Art. 17.

Identificazione delle sepolture.

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del

nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal Regolamento comunale.

Art. 18.

Caratteristiche delle casse.

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).

2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Art. 19.

Crematori e procedure di cremazione.

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.

2. Nell'ambito della pianificazione è previsto almeno un crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco.

3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.

4. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.

5. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri.

6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche

attività funebri è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

Art. 20.

Esumazioni ed estumulazioni.

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.
6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:
 - a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.
9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.
14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Rifiuti cimiteriali.

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 e del Dlgs 152/06 e smi.

Capo V

Sepulture private nei cimiteri

Art. 22.

Concessioni cimiteriali.

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel Regolamento Comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la

facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal Regolamento Comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

Art. 23.

Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del Piano Cimiteriale.
2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Comunale.

Art. 24.

Diritto d'uso delle sepolture private.

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

Art. 25.

Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali.

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.
2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il Piano Cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1.
3. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) per revoca di cui al comma 4.
4. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico,

a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.